


CONTRATTO DI GESTIONE AUTORE



tra

ANREDE
VORNAME NAME
ADRESSE
PLZ ORT
LAND

E-MAIL

qui di seguito denominato/a «l'autore»
(con la denominazione di «autore» utilizzata nel presente contratto si intendono anche le autrici)

e

la **SUISA**

Cooperativa degli autori ed editori di musica
Bellariastrasse 82, casella postale 782, CH-8038 Zurigo



A. Contratto di gestione e Condizioni generali di gestione

Mediante il presente contratto l'autore **incarica** la SUISA della gestione fiduciaria dei diritti sulle sue opere musicali.

I dettagli nonché i diritti e gli obblighi derivanti da questo mandato di gestione figurano nelle **Condizioni generali di gestione** (versione del 1.1.2013) che costituiscono **parte integrante** del presente contratto.

L'autore, apponendo la sua firma, conferma di aver **letto** e **compreso** le Condizioni generali di gestione e di **accettarle**.

Con la sua firma, l'autore conferma di essere **autorizzato a firmare** il presente contratto di gestione e, in particolare, di essere **maggiorenne** e **capace di discernimento**.

B. Modifica delle Condizioni generali di gestione

Le Condizioni generali di gestione possono essere **modificate** dal Consiglio della SUISA per l'inizio di ogni anno civile. La SUISA farà pervenire all'autore le Condizioni generali di gestione modificate per posta o in forma elettronica. Qualora **non approvasse** le modifiche, l'autore avrà il diritto di **disdire** il contratto di gestione **entro 90 giorni dalla notifica** delle Condizioni generali di gestione modificate per la data della loro entrata in vigore. Qualora l'autore non si avvallesse del diritto di disdetta, le modifiche delle Condizioni generali di gestione varranno come **accettate** dal membro e saranno **vincolanti** per entrambe le parti contrattuali.

C. Diritti esclusi dalla gestione della SUISA

L'autore può escludere dalla cessione alla SUISA determinati gruppi di diritti d'autore. Questo significa che i diritti esclusi non saranno gestiti in Svizzera né all'estero dalla SUISA o su suo mandato e che l'autore non riceverà pertanto nessuna indennità a questo titolo dalla SUISA. L'autore deve far valere autonomamente i diritti in questione o può affidare la loro gestione ad un'altra società.

Possono essere esclusi i seguenti gruppi di diritti (non è possibile modificare tali gruppi):

- a. eseguire le opere musicali in qualsiasi maniera o sotto qualsiasi forma, rappresentare le opere musicali contenute in opere audiovisive o multimediali, far vedere o udire le opere musicali altrove nonché registrarle a questo scopo (diritto di esecuzione);
- b. diffondere le opere musicali per radio, televisione o procedimenti analoghi per via terrestre, mediante circuiti (ad es. via cavo) o satelliti, registrarle a questo scopo, ritrasmetterle nonché far vedere o udire le opere musicali contenute in queste emissioni (diritto di emissione e di ritrasmissione nonché diritto della ricezione pubblica, incluso simulcasting);
- c. mettere a disposizione le opere musicali, ad esempio su Internet o su altre reti, in maniera tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta e registrarle o memorizzarle a questo scopo (diritto online);
- d. registrare le opere musicali su supporti audio, audiovisivi o supporti di dati di qualsiasi genere e metterle in circolazione (diritto meccanico; non sono interessati da questa eccezione le registrazioni a scopi d'esecuzione, d'emissione o di messa a disposizione).

L'autore esclude il/i seguente/i gruppo/i: _____

D. Paesi esclusi dalla gestione della SUISA

L'autore può escludere dalla cessione dei suoi diritti alla SUISA singoli paesi. Questo significa che, nei paesi esclusi, i suoi diritti non saranno gestiti né dalla SUISA né su suo mandato dalle relative società consorelle della SUISA. Per i paesi esclusi, l'autore deve far valere autonomamente i suoi diritti o può affidare la loro gestione a un'altra società.

L'autore esclude i seguenti paesi: _____

E. Pseudonimi

L'autore utilizza i seguenti pseudonimi: _____

F. Regole complementari

Le relazioni tra l'autore e la SUISA sono inoltre disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (in particolare quelle relative al mandato), rispettivamente del Codice civile, così come dagli statuti e dai regolamenti della SUISA e della Fondazione di previdenza a favore degli autori ed editori della SUISA, che costituiscono parte integrante del contratto di gestione e che possono essere modificati in qualsiasi momento dall'Assemblea generale, rispettivamente dal Consiglio.

G. Diritto applicabile e foro competente

Al presente contratto si applica esclusivamente il **diritto svizzero**.

In caso di domicilio all'estero dell'autore, le parti stabiliscono, nella misura in cui la legge l'autorizzi, quale luogo di adempimento e **foro competente esclusivo ZURIGO**.

Allestito in due esemplari

Zurigo/Losanna/Lugano,

Luogo, Data _____

La SUISA

L'autore